164/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 21/10/2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Marina Milli per la ricorrente, l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al 79520 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX, rappresentata e difesa dall'Avv. Mari-
na Milli, c.f. MLLMRN59A44H501S, p.e.c. mari-na.milli@avvocato.pe.it, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, P.le Clodio n.8,;

Contro

Per l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Alessandro Di Meglio (cf. dmglsn70r05h501a pec. avv.alessandro.dimeglio@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Massimo Boccia Neri (C.F.BCCMSM68R21C129X; PEC avv.massimo.boccianeri@postacert.inps.gov.it) e con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione depositato il 29.07.2022, la ricorrente ha rappresentato in fatto che proponeva ricorso innanzi a questa Sezione, iscritto al n. 71211, avverso il provvedimento in data 23.2.2011 dell'INPDAP, ora INPS, sede territoriale di Roma 3, che le comunicava la riliquidazione della pensione iscriz. 4013633 ed un credito erariale di € 21.787,06.

La sentenza n. 644/2014, pubblicata il 28.8.2014, negativa del richiesto diritto alla irripetibilità del credito, era gravata dalla ricorrente con appello, ed il procedimento era definito dalla I sezione centrale d'appello con la sentenza n. 276/2016 pubblicata il 22.7.2016 di accoglimento per insuffi-

ciente motivazione sul punto della formazione e quantificazione del credito.

La ricorrente riassumeva il giudizio, iscritto al n. 75017, e il GUP con la sentenza n. 196 pubblicata il 22.5.2020 accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza n. 196/2020 favorevole alla ricorrente l'INPS in data 10.8.2020 proponeva l'appello iscritto al n. 57076, che era definito con sentenza n. 212/2022, della II Sezione Centrale d'Appello che accoglieva il gravame con la seguente motivazione "*Va rilevato che la motivazione della gravata pronuncia evidenzia, da parte del Giudice Unico, una carenza di attività istruttoria volta all'accertamento di sussistenza e alla quantificazione del credito… Il giudice di prime cure è quindi chiamato a svolgere e dare conto degli accertamenti che gli competono, in ordine alla natura dei redditi ...e alla loro corretta considerazione...è chiamato a valutare in primo luogo i dati desumibili dalle stesse dichiarazioni dei redditi prodotte dalla sig.ra XX....nella considerazione dei redditi cumulabili e della tempestività o meno della dichiarazione di recupero, in relazione alle singole annualità considerate, tenuto conto della data di presentazione dei modelli RED ...valutazione del tutto*

obliterata dal giudice del rinvio nella sentenza gravata... ".

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale si è riportato alle argomentazioni difensive, eccezioni e deduzioni già espresse nei precedenti gradi di giudizio. Ha rappresentato che non è stato possibile rinvenire alcuna ulteriore documentazione rispetto a quella già depositata, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso con tutte le conseguenze in materia di spese.

3.Con ordinanza n. 87/2024 è stata disposta la produzione a cura delle Parti di elementi di valutazione in ordine alla natura dei redditi considerati dall'Inps ai fini del cumulo di cui all'art. 1, comma 41, e tabella F della legge 335/1995, e segnatamente se gli stessi siano redditi di lavoro (come ritenuto dall'Inps), ovvero redditi di pensione (come sostenuto dalla ricorrente).

3.1 La ricorrente in riassunzione con nota del 2.09.2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio producendo agli atti di causa la seguente documentazione estratta dalle dichiarazioni dei redditi modd. 730:

1. redditi di immobili e di pensione 2006;
2. redditi di immobili e di pensione 2007;

3. redditi di immobili e di pensione 2008;

4. redditi di immobili e di pensione 2009;

5. redditi di immobili e di pensione 2010;

6. redditi di immobili e di pensione 2011,

e specificando che *"Dalla documentazione si deduce che i redditi denominati nei quadri C "come redditi di lavoro dipendente e assimilati" sono identificati tutti con la tipologia - codice "1" , che l'Agenzia delle Entrate ha sempre previsto per i redditi derivati da pensione (come estratto dalla guida esplicativa a pag. 28)"*.

3.2 Con memoria di pari data, la ricorrente ha rappresentato che:

- è titolare dal 15.4.1981 di pensione erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro, poi INPDAP, poi INPS, di reversibilità iscriz. 4013633, ridotta nel 1988 nella misura del 50%, al compimento della maggiore età della figlia orfana;
- la suddetta pensione di reversibilità è ora divisa in due categorie (cat. SO -superstite di lavoratore dipendente n.03564238- attualmente di circa € 108,00 mensili; cat. SOCTPS -pensione ex INPDAP ai superstiti, liquidata a carico della Cassa dei trattamenti pensio-

nistici dei dipendenti dello Stato -CTPS n. 7128718, attualmente di € 500,00 circa);

- in sede di domanda di pensione di reversibilità la sig.ra XX ha denunciato altresì di essere dipendente presso la società telefonica, lavoro cessato allorché a far data dal 1.4.2004 è divenuta titolare di pensione di vecchiaia diretta cat. TT (personale addetto ai servizi di telefonia, ora VTT), di circa € 900 mensili.
- con comunicazione del 13.5.2009, trasmessa tramite servizio CAF, aveva denunciato i redditi relativi agli anni 2007 e 2008;
- l'INPDAP con comunicazione del 22.11.2010 successivamente chiedeva all'interessata quali fossero i redditi relativi al periodo 2006 – 2010, richiesta alla quale si dava puntualmente riscontro, nonostante avesse già dichiarato i redditi per il biennio 2007 – 2008;
- con lettera del 23.2.2011 l'INPDAP comunicava la rideterminazione della pensione di reversibilità, individuata con iscriz. 4013633, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95 e la costituzione di un credito €

21.787,06 relativo al periodo 1.1.2006 – 28.2.2011, somma che l'Istituto ha iniziato a recuperare mediante trattenuta mensile di € 93,11 a far data dal marzo 2011;

- sdoppiatasi la pensione, l'INPS procede attualmente a recuperare mensilmente le somme di € 93,11 dalla pens. n. 7128718 (con scadenza 2033) ed € 33,24 dalla pensione n. 3564238 (inizialmente di € 18,95).

Ha concluso confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo, con la richiesta di condanna dell'INPS alle spese legali in favore del difensore antistatario.

4.Al termine dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Il ricorso è parzialmente fondato alla luce degli accertamenti istruttori eseguiti in base alle indicazioni fornite dalla sentenza n. 212/2022 della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, di annullamento con rinvio al giudice di prime cure.

2. Con riguardo alla natura dei redditi ai fini del cumulo di cui all'art. 1, comma 41, e tabella F della legge 335/1995, dalla documentazione prodotta

dalla ricorrente è evincibile che essi sono redditi di pensione e redditi di immobili.

Parte ricorrente ha, peraltro, comunicato all'INPDAP i redditi diversi da quelli di pensione percepiti negli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009, e 2010, (come risulta dalla documentazione prodotta agli atti di causa e, segnatamente, mod. 730 e modelli INPS CERT.REDN/T).

Va ancora rilevato che la circostanza riferita dall'INPS nell'ambito del giudizio di appello definito con la sentenza n 212/2022 già citata, secondo cui o dati comunicati dalla ricorrente relativi alle annualità 2007 e 2008, rese al CAF con modello RED in data 1° settembre 2009, erano incompleti e parziali, non trova riscontro.

Ciò posto occorre verificare la tempestività dell'azione di recupero svolta dall'INPS.

In materia di revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, come nel caso all'esame, l'art. 9 della legge n. 428/1985 stabilisce che "La revisione dei pagamenti … disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni" e che dette "liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto

per la revisione". L'art. 5, comma 4, del d.P.R. n.429/1986, aggiunge poi, che "Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte".

In materia di controlli automatizzati – come evidenziato da consolidata giurisprudenza contabile (ex plurimus, App I sentenza n. 127/2023) i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati, per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I app., n. 156/2022).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n.4/QM/2008, hanno anche chiarito che l'attività di acquisizione dei dati relativi alle singole posizioni pensionistiche costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l'avvio della lavorazione della partita pensionistica e come, avendo l'amministrazione un lasso temporale annuale per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, "nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nel corso di detto arco temporale annuale nella stabilizzazione e nella giustezza del tratta-

mento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione, sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo".

La citata sentenza delle Sezioni riunite, ha anche evidenziato che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, potevano essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello Unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

L'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, si assolve quindi mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo a quelli di maturazione.

In sintesi il primo termine annuale per lo svolgimento delle attività di verifica decorre solo dalla data di presentazione della Dichiarazione dei redditi, mentre il successivo termine annuale per l'attività di recupero dell'indebito, solo a decorrere dalla scadenza del primo.

Alla luce di quanto sopra, la comunicazione di recupero di indebito dell'Inps del 23.02.2011, può ritenersi nei termini con riguardo ai:

- redditi di immobili e di pensione 2009 e 2010, (per essi si rileva che nonostante ordinanza in tal senso adottata all'inizio del contenzioso, nessuna delle Parti ha fornito elementi in ordine alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o del RED);
- redditi di immobili e di pensione del 2008, oggetto di comunicazione all'Inps il 13.5.2009, tramite servizio CAF, e successivamente di nuovo inoltro in data 1.09.2009.

Deve, invece ritenersi superato il termine che l'Inps aveva a disposizione per operare il recupero con riguardo ai:

- redditi di immobili e di pensione percepiti nel 2006;
- redditi di immobili e di pensione 2007 la cui dichiarazione con Modello 730 è stata presentata in data 20/06/2008 (come si evince da copia prodotta da Inps agli atti nel procedimento di appello iscritto al n. 57076).

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.

3. In conclusione, deve essere dichiarata

l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli anni 2006 e 2007 e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione relative a tali annualità vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del principio di diritto espresso dalla sentenza SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017.

4. Le spese di lite relative al giudizio di appello e quelle del presente giudizio sono compensate. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.03.2025 11:38:27
GMT+01:00